



NOTA SINTETICA

Ddl di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (AS 912)

Il decreto legge 18 ottobre 2023, n.145, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*” è stato approvato in prima lettura dal Senato il 7 dicembre e passa ora in seconda lettura alla Camera dei deputati per l’approvazione definitiva.

Si riporta di seguito una nota sulle norme di interesse per i Comuni e le Città Metropolitane come integrate durante l’esame in Senato.

✓ **Adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti (Art. 9 comma 12 bis)**

La norma, **richiesta dall’ANCI** e approvata durante l’esame in commissione bilancio, modifica l’art. 204 del TUEL (D.Lgs 267/2000) al fine di allinearla a quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023) nel quale è stata eliminata la nozione di progetto “esecutivo” nell’individuazione delle diverse fasi di progettazione degli investimenti in opere pubbliche, a favore di un contestuale rafforzamento della nozione di “fattibilità tecnico economica” dell’intervento. I livelli di progettazione attualmente previsti si riducono dunque a due: il “progetto di fattibilità tecnico-economica” e il “progetto esecutivo”, in luogo dei precedenti tre (“progetto preliminare”; “progetto definitivo”; “progetto esecutivo”).

La norma pertanto riconduce la clausola connessa al livello di progettazione all’avvenuta approvazione almeno del progetto di fattibilità tecnico economica, livello iniziale che è stato però significativamente rafforzato dalla recente riforma del Codice degli appalti, come si evince dalle prescrizioni dell’art. 41, co. 6, del Codice stesso e, pertanto, fornisce un solido riferimento per assicurare la robustezza dell’impianto progettuale sul quale si poggia il progetto di investimento oggetto di richiesta di finanziamento.

✓ **Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziarie (Art. 9 bis)**

La norma **richiesta dall’ANCI** e approvata durante l’esame in commissione bilancio modifica l’art. 21 del d.l. 104/2023 consentendo di non limitare i beneficiari dell’anticipazione agli enti che non abbiano mai goduto di precedenti erogazioni, bensì di assicurare che l’ulteriore erogazione avvenga in ogni caso fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo.

✓ **Trasporto pubblico locale (Art. 10)**

La norma rifinanzia, con 500 milioni euro per il 2023, il Fondo per il sostegno al TPL, istituito per compensare gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle riduzioni dei ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguenti all'epidemia di Covid-19 (comma 1). Viene rifinanziato inoltre, con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo c.d. "bonus trasporti" per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale (comma 2).

✓ **Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta (Art. 10 bis)**

La norma, approvata durante l'esame in commissione bilancio, incrementa di 1.2 milioni di euro, a decorrere dal 2024, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e prevede la suddivisione di tali risorse in ottica di miglioramento del rapporto tra posti offerti sui mezzi di trasporto dedicati alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti. I criteri di qualificazione dei posti accessibili per i menzionati soggetti sono da definire con decreto MIT/MEF, da emanare entro il 31 maggio 2024. Prevede, inoltre, che i percorsi accessibili siano indicati sui siti internet e le app di informazione sui mezzi del TPL.

✓ **Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale (Art.- 13 quater)**

La norma, approvata durante l'esame in commissione bilancio, istituisce il CIN (Codice identificativo nazionale) per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Il CIN è assegnato dal Ministero del Turismo, previa presentazione di apposita istanza da parte del locatore o del titolare della struttura. Chiunque svolga tali attività è dunque tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile, indicandolo peraltro in ogni annuncio, obbligo a cui sono soggette anche le attività di intermediazione immobiliare, anche mediante portali telematici. Prevede poi che chi esercita l'attività di locazione per finalità turistiche sia soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il SUAP. Sono quindi definite le modalità di controllo e sanzione sulle misure elencate, nonché sui profili di rischio in fatto di evasione fiscale. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore a 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'apposito Avviso.

✓ **Tutela salute e sicurezza volontari protezione civile e incremento fondo emergenze nazionali (Art. 13 quinquies, commi 4 e 5)**

La norma in commento interviene sull'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, **la norma precisa che le disposizioni contenute nel suddetto decreto si applicano alle attività dei volontari della protezione civile**, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco.

La norma incrementa altresì, al comma 5, **il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del D.Lgs. n. 1/2018 di 50 milioni di euro per l'anno 2023.**

✓ **Fondo nazionale delle politiche sociali (Art. 17)**

La norma prevede un incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali. L'incremento mira a ripristinare l'importo ordinario annuo – pari a 390.925.678 euro – della dotazione del Fondo e compensa la riduzione (pari anch'essa a 10 milioni) contemplata, per il medesimo anno 2023, dal D.L. 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 46.

✓ **Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus (Art. 17 bis)**

La norma, approvata durante l'esame in commissione bilancio, prevede che, per le ONLUS che continuano ad essere destinatarie della quota del 5x1000 secondo quanto previsto dal DPCM del 23 luglio 2020, le disposizioni in merito alla destinazione 5 per mille della quota dell'imposta delle persone fisiche si applichino dal terzo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, fino al 31 dicembre 2024.

✓ **Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (Art. 18 bis)**

La norma, approvata durante l'esame in commissione bilancio, proroga al 31 marzo 2024 il regime di lavoro agile semplificato introdotto durante l'emergenza COVID per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni e per i lavoratori fragili.

✓ **Reddito di cittadinanza – comunicazione dei servizi sociali all'INPS (Art. 19)**

La norma è volta a posticipare al 30 novembre 2023 il termine - originariamente fissato al 31 ottobre 2023 - entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza, che non sono attivabili al lavoro. Si dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023.

La disposizione prevede, infine, che, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari, che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il citato termine del 30 novembre 2023.

✓ **Misure per le scuole dell'infanzia paritarie (Art. 20)**

La norma incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro.

✓ **Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina (Art. 21)**

La norma istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati. Si specifica che le risorse per l'accoglienza sono stanziati "anche a sostegno dei Comuni". Demanda, quindi, a decreti ministeriali l'attuazione della disposizione in parola.

Istituisce, altresì, un fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023. Tali risorse sono stanziati ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori. La norma demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione di tale contributo straordinario e destina, infine, 7 milioni alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri.

✓ **Fondo Minori (Art. 21, comma 1 bis)**

La norma, approvata durante l'esame in commissione bilancio, stabilisce che, a valere sul fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti (pari a 46,859 milioni per l'anno 2023) istituito presso il Ministero dell'Interno, e nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai Comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6000 e 7000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per alimentare il medesimo fondo non inferiore a euro 190.000.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i Comuni a favore dei quali è ripartito il contributo.

✓ **Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato (Art. 21 bis)**

La norma, approvata durante l'esame in commissione bilancio, differisce i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 18 dicembre 2023, a favore dei soggetti coinvolti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nei Comuni delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

✓ **Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente-ANPR (Art. 22, comma 1)**

La norma, modificata durante l'esame in commissione bilancio, stabilisce che il Sistema Tessera Sanitaria renda immediatamente disponibili i dati all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con la finalità di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile.